



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
*Ufficio II "ex" DGSA - Sanità animale ed anagrafi: profilassi pianificate
e zoonosi, anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Registro - classif:
Allegati: 1

OGGETTO:

CHECK-LIST CONTROLLI ANAGRAFE
ZOOTECNICA- NOTA 0017009

Ministero della Salute

DGSA

0020643-P-25/11/2011

I.4.c.c/2011/6



97430617

Alla Regione Veneto
Assessorato alla Sanità
Servizio Veterinario
SEDE
c.a. Dr. Giorgio Cester

E, p.c.

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Ad Agea - Coordinamento
Fax 06/49499770

Al CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO
Fax 0861/332310

Si fa riferimento alla Vs. nota prot. n. 500582 del 27/10/2011, che ad ogni buon fine si allega in copia, per evidenziare quanto segue.

I nuovi modelli di check-list sono stati predisposti nell'ottica di una semplificazione delle procedure inerenti i controlli in allevamento e, soprattutto, allo scopo di facilitare la registrazione delle informazioni nel sistema informativo veterinario; a tale riguardo si ritiene che le disposizioni emanate con la nota ministeriale prot. n. 0017009 del 29 settembre 2011 (soprattutto in merito alla necessità di registrare nel sistema l'intera check-list soltanto quando si rilevano infrazioni) rappresentano indubbiamente una semplificazione dell'attività svolta dai Servizi veterinari.

Contemporaneamente, anche sulla base dell'attività svolta da parte del gruppo di lavoro in materia di condizionalità, si è rilevata la necessità di predisporre check-list uniche, da utilizzarsi anche per i controlli che afferiscono a tale ambito, con lo scopo preciso di ottenere un'armonizzazione nel settore dei controlli, auspicandone l'utilizzo da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nell'esecuzione degli stessi.

A tal fine, tutte le check-list finora utilizzate per le diverse specie zootecniche sono stata uniformate sia per quanto riguarda le informazioni da raccogliere che per quelle da registrare; resta naturalmente

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it

inteso che, per quanto riguarda le specie finora escluse dall'applicazione della condizionalità, come ad esempio gli equidi, non deve ritenersi obbligatoria la compilazione dei relativi campi, anche se, a parere della scrivente, la registrazione di queste informazioni rappresenterebbe comunque un valore aggiunto all'attività di controllo sul sistema I & R degli equidi, settore che, come noto, necessita in questa fase di particolare attenzione.

Per quanto riguarda i dubbi circa la necessità di compilare i campi relativi alla condizionalità nel caso in cui l'azienda da sottoporre a controllo non rientri tra quelle che hanno presentato domanda, si ritiene che i Servizi veterinari competenti per territorio possano autonomamente scegliere per la compilazione o meno dei suddetti campi, in considerazione del fatto che tali dati possono costituire una importante fonte di informazioni anche per gli stessi Servizi veterinari.

Inoltre, relativamente al presunto "appesantimento del sistema" con la registrazione di nuove informazioni (dettaglio delle irregolarità per i singoli capi), vale la pena evidenziare che la registrazione di queste informazioni nel sistema, fermo restando l'obbligo di inviare la documentazione cartacea in caso di non conformità agli Organismi Pagatori (O.P.), rappresenta, come già descritto in precedenza, una misura volta alla armonizzazione dei controlli ed alla condivisione delle informazioni tra tutte le Amministrazioni a vario titolo coinvolte.

D'altro canto, la registrazione sul modello cartaceo del dettaglio dei singoli capi per i quali si sono eventualmente riscontrate infrazioni, oltre ad essere indispensabile per gli O.P. al fine delle misure successivamente applicabili, a parere della scrivente rappresenta lo strumento essenziale per l'attività degli altri Organismi che effettuano controlli laddove, ad esempio, venga utilizzato lo strumento della prescrizione che prevede la successiva verifica relativamente all'adempimento prescritto. Inoltre, tale registrazione rende più completa la check-list e di fatto attesta l'accuratezza del controllo svolto.

Non si condivide, infine, l'asserzione secondo la quale la rilevazione della "intenzionalità" non rappresenti un'attività di tipo sanitario; pur concordando, infatti, sull'affermazione che la responsabilità e la competenza inerente l'adozione dei provvedimenti eventualmente applicabili in materia di decurtazione dei premi è in capo agli Organismi pagatori, si ritiene che il veterinario ufficiale possiede tutte le conoscenze e le competenze specifiche che gli permettono di stabilire l'intenzionalità o meno di una infrazione.

Pertanto la scrivente Direzione Generale, valutate tutte le osservazioni formulate, ritiene che :

- debba restare fermo l'obbligo di utilizzare le check-list in oggetto per tutti i controlli in materia di anagrafe zootecnica a partire dal 1° gennaio 2012 (secondo le specifiche diramate), in quanto come evidenziato precedentemente non è ammissibile sospenderne l'entrata in vigore secondo quanto stabilito con la nota 0017009/2011;
- sia possibile sospendere la compilazione dei campi relativi alla condizionalità (intenzionalità delle infrazioni e dettaglio dei capi oggetto di infrazione) rimandando la decisione al successivo protocollo d'intesa in corso di approvazione in conferenza Stato-Regioni.

Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899


email: a.pastore@sanita.it




per l'anno corrente restano in vigore le precedenti disposizioni relativamente alla registrazione dei dati delle sole check-list effettuate nel corso del 2011.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana Ferri



 *Referente/Responsabile del procedimento:*
Dr. Alessandro Pastore – 06.59946899
email: a.pastorc@sanita.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27 OTT 2011 Protocollo N° 500582 Class: E.740.04.1. Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Check list controlli anagrafe zootecnica

Ministero della Salute

DGSA

0018748-A-29/10/2011



96200858

Al Ministero della Salute
Direzione Generale Sanità Animale e
Farmaco Veterinario
Ufficio II

e, p.c.,

Al Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Regioni e Province Autonome

Ad AGEA - Coordinamento

LORO SEDI

Il Ministero della Salute, con nota prot. 0017009-P del 29 settembre 2011, ha trasmesso le nuove check list per i controlli dell'anagrafe zootecnica.

La novità sostanziale di questo documento consiste in una integrazione delle informazioni relative ai controlli della condizionalità. A tale proposito, si devono formulare alcune considerazioni.

Per stabilire le modalità di effettuazione dei controlli veterinari in tema di condizionalità, un gruppo di lavoro misto tra Ministeri, Regioni, Agea e Enti pagatori aveva lungamente lavorato su questo tema per definire i termini di un accordo Stato-Regioni.

Va precisato, inoltre, che i membri regionali del gruppo di lavoro sono convinti della necessità di una integrazione dei controlli per la condizionalità, nel senso cioè che i Servizi veterinari mettono a disposizione dell'Ente Pagatore i controlli da loro predisposti ed eseguiti, conformemente a quanto sancito e accordato con il proprio ente pagatore, a cui spettano le specifiche valutazioni per la condizionalità (intenzionalità).

Ciò premesso, nella nota ministeriale non risulta chiara la procedura prevista nel caso in cui l'azienda da sottoporre a controllo non abbia presentato domanda di condizionalità o non debba ricadere nel campione di aziende da sottoporre a controllo per gli atti A6-7-8: si suppone che in tali casi il Servizio Veterinario non dovrebbe compilare il campo relativo alla condizionalità, è necessario comunque un chiarimento.

Inoltre, potrebbe darsi il caso che la Regione, a causa della carenza di personale veterinario, intenda avvalersi per i controlli condizionalità di altri organismi, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato, il quale non è chiaro se -in tal caso- dovrebbe adottare la medesima check list.

Ancora, non si capisce il motivo per cui venga riportata la valutazione della condizionalità anche per gli equidi, che sono stati finora esclusi dall'applicazione della condizionalità.

Si deve sottolineare inoltre che, a fronte di un appesantimento di un sistema già di per sé complesso, la registrazione di queste nuove informazioni in banca dati (in particolare l'allegato 2: il dettaglio delle irregolarità per i singoli capi) potrebbe risultare inutile ai fini della

Unità Complessa Sanità Animale e Igien. Alimentare

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

condizionalità, secondo quanto rilevato dalla ispezione del FEAGA n. XC/2011/004/IT del 16-20/05/11, in cui è stata affermata l'assoluta necessità che l'ente pagatore disponga della copia dei verbali di sopralluogo dei servizi veterinari, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento 1122/2009: "Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento". L'informatizzazione dei dati delle check list dei controlli con irregolarità non è stata reputata dagli ispettori uno strumento idoneo a soddisfare quanto richiesto dal Regolamento 1122/2009.

Da sottolineare inoltre che, durante la suddetta ispezione, si è evidenziato che la scelta degli allevatori da controllare da parte del Servizio Veterinario viene effettuata sulla base di una analisi del rischio condotta separatamente per ogni Atto; quindi, se durante il controllo in una azienda di bovini viene rilevata la presenza di un allevamento di suini familiare, non necessariamente il Servizio Veterinario effettua la check list anche in quest'ultimo, ma può limitarsi ad effettuare un controllo di presenza registro e di registrazione in Banca Dati, nel caso in cui l'allevamento non rientri nell'analisi del rischio dell'anagrafe suina.

Da ultimo, si sottolinea come la rilevazione dell'"intenzionalità" non è una attività di tipo sanitario e pertanto non può essere imposta ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS italiane, ma deve rientrare nell'ambito di un accordo Stato/Regioni.

Alla luce delle risultanze dell'audit condotto dal FEAGA in Regione del Veneto dal 16 al 20 maggio u.s., si ritiene necessario comunque rivedere la bozza del documento elaborato dal gruppo di lavoro misto sulla condizionalità, in quanto ci sono molti aspetti ancora da stabilire. Una volta definito l'accordo tra Stato e Regioni e attuato da tutti gli attori interessati, sarà necessario, di conseguenza, apportare delle modifiche anche alle check list dei controlli anagrafici.

Per questo motivo, si chiede di sospendere l'entrata a regime del nuovo sistema, già prevista per il 31/12/2011.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore del Gruppo Tecnico Interregionale
Sanità Animale e Igiene Alimentare
Dr. Giorgio Cester

Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374